

CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

Novità fiscali

Imu terreni agricoli

I nuovi criteri, per stabilire chi paga e chi no, rimandano comunque all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat ma, a differenza di quanto stabilito in precedenza, con il Dm 28 novembre 2014, non si fa più riferimento all'ubicazione in termini di altitudine del centro del comune, bensì alla "codifica" data dall'Istat al suo territorio.

In sostanza, l'esclusione va ricercata sempre nella lista pubblicata sul sito dell'Istituto nazionale di statistica, aguzzando la vista sulla colonna R e non più sulla P.

Qui, se in corrispondenza di un determinato comune si trova la lettera T, lo stesso è considerato totalmente montano; con P, invece, viene individuato un territorio parzialmente montano, mentre l'acronimo NM indica i comuni non montani, tutto ciò a prescindere dall'altitudine in cui è situata la sede amministrativa.

Quindi, tutti i terreni agricoli (e quelli non coltivati) ubicati nei comuni T sono esenti dall'Imu. Per quelli identificati dalla P, invece, l'esonero è condizionato dal proprietario o dal "gestore", cioè, per godere dell'esclusione dall'Imu, i terreni "parzialmente montani" devono essere posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; la regola vale anche in caso di concessione in comodato o in affitto a favore degli stessi soggetti.

Imu, infine, per tutti i terreni ubicati nei comuni NM.

Le nuove disposizioni si applicano anche per il 2014. Considerato, però, che l'innovazione della norma ha risucchiato nell'obbligo comuni in prima battuta esenti, a questi il decreto "abbona" la quota che avrebbero dovuto versare per il 2014. In pratica, per i terreni che erano esclusi dall'Imu in base ai criteri fissati dal Dm 28 novembre 2014 e che invece ne risultano assoggettati in virtù delle nuove regole dettate dal Dl 4/2015, il tributo 2014 non è dovuto. Esenzione confermata e senza vincoli, infine, per "*i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile*".

Il Dl 4/2015 modifica la scadenza del pagamento, che era fissata al 26 gennaio, e la fa slittare al prossimo 10 febbraio. Entro tale data andrà calcolata l'Imu dovuta, applicando l'aliquota base del 7,6 per mille (a meno che il Comune di riferimento non ne abbia approvata un'altra), ed effettuato il versamento tramite specifico bollettino di conto corrente postale oppure tramite modello F24, indicando il codice tributo 3914.

Voluntary disclosure

È consultabile dal 30 gennaio, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, la versione finale del modello per la richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, introdotta dalla legge n. 186/2014.

Il modulo è corredato dalle istruzioni, che recepiscono le osservazioni espresse dagli operatori del settore e illustrano le modalità per regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero e non dichiarate al fisco, in un'ottica di collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, ottenendo una riduzione delle sanzioni amministrative e alcune esclusioni delle sanzioni di tipo penale.

Possono presentare richiesta di adesione alla *voluntary disclosure* tutti i contribuenti che detengono attività e beni all'estero e hanno omesso di dichiararli al fisco, per sanare le relative violazioni dichiarative, ivi incluse quelle inerenti i maggiori imponibili riferiti e non alle attività ed ai beni anzidetti. La procedura deve riguardare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero. Hanno, inoltre, la medesima possibilità anche tutti gli altri contribuenti per sanare eventuali violazioni dichiarative. In entrambi i casi l'emersione può interessare solo le violazioni commesse prima del 30 settembre 2014, a patto che la richiesta non sia presentata dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura.

Una volta compilato, il modello deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015. L'invio può essere effettuato tramite i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure attraverso un intermediario abilitato.

Il contribuente che aderisce alla collaborazione volontaria beneficia di una riduzione fino alla metà delle sanzioni legate all'omessa compilazione del quadro RW del modello. In caso di adesione è, inoltre, esclusa la punibilità per diverse tipologie di reati.

Bonus bebè

La Legge di Stabilità 2015 (L. 23/12/2014, n. 190) all'art. 1, commi 125-129, ha previsto il riconoscimento di un assegno mensile, al nucleo familiare richiedente, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

L'INPS ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di richiesta e sull'erogazione di tale bonus.

Il bonus verrà erogato dall'INPS, nel rispetto delle condizioni normative previste.

Tra i requisiti da rispettare per l'attribuzione del bonus, vi è la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'agevolazione, che deve corrispondere a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.

La misura del bonus sarà pertanto pari a:

- 960,00 euro annui (80,00 euro mensili), per nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui;
- 1.920,00 euro annui (160,00 euro mensili), per nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui.

Il bonus non concorre alla determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 8, TUIR.

Le somme erogate dall'INPS, ai sensi della presente disposizione, non devono essere prese in considerazione neanche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per il riconoscimento del cd. "bonus di 80,00 euro in busta paga"

L'assegno è erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di adozione e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

La richiesta del bonus bebè deve essere presentata direttamente all'INPS, da parte del nucleo familiare interessato, dopo la nascita o l'adozione del figlio.

La presentazione del modulo bonus bebè INPS va fatta per via telematica direttamente se si possiede il PIN dispositivo dell'INPS, oppure, recandosi presso Caf e Patronati, intermediari abilitati che provvederanno a compilare il modello di domanda e trasmetterlo online all'Istituto.

Imposta di bollo virtuale

Il modello F24 dal prossimo 20 febbraio, sostituisce l'F23 nel versamento del bollo virtuale. Tuttavia per consentire ai contribuenti interessati dalle nuove regole di adeguarsi gradualmente, fino al 31 marzo 2015 continueranno a essere accettati anche i pagamenti effettuati con il modello F23.

Scadenze

Data	Tipologia scadenza
Lunedì 2	DICHIARAZIONE IVA Da oggi è possibile presentare la dichiarazione Iva annuale in via autonoma.
Martedì 10	IMU TERRENI AGRICOLI Versamento dell'imu sui terreni (vedi sopra).
Lunedì 16	INPS Versamento dei contributi Inps fissi dovuti da artigiani e commercianti
Lunedì 16	INAIL Pagamento del premio Inail per l'anno 2015. L'importo derivante dall'autoliquidazione può essere rateizzato in 4 rate scadenti il 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre.
Sabato 28	CERTIFICAZIONI I sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e utili di società (CU) che andrà trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dal sostituto d'imposta.
Sabato 28	COMUNICAZIONE DATI IVA Presentazione della comunicazione annuale dati Iva. Sono esclusi da tale adempimento le persone fisiche con volume d'affari inferiore a euro 25.000, i soggetti che hanno aderito al regime dei minimi, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la legge 398/91. Sono altresì esclusi coloro che hanno presentato la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma prima del 28 febbraio 2015. Quella del 2015 sarà l'ultima comunicazione annuale in quanto dal 2016 la dichiarazione Iva verrà anticipata a febbraio.

S **tudio Commerciale Benedetti**

Dott. Guerrino Benedetti

Dottore Commercialista e Revisione Contabile

Via Risciolo 5 – Canepina (VT)

Tel/Fax 0761/750799

Cell 339/4720197

e-mail: info.studiobenedetti@gmail.com

www.studiocommercialebenedetti.it